

CIRCOLARE DI STUDIO 6/2023

Taranto, 14 novembre 2023

SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Fonte © FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

Forfettari - ultimo passaggio verso la fattura elettronica

Anche per i contribuenti in regime forfettario di minori dimensioni, così come per i contribuenti in regime di vantaggio, è tempo di obbligo di fatturazione elettronica. A partire da **1° gennaio 2024**, infatti, verranno meno gli ultimi residui esoneri dagli obblighi di e-fattura e, più in generale, di gestione del “fisco elettronico”; al fine di farsi trovare pronti è necessario attuare alcuni passaggi preliminari, resi più semplici dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo 373040 del 17 ottobre 2023.

In premessa ricordiamo che con il decreto-legge 30 aprile 2022 nr. 36, articolo 18, era stato modificato l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dando il via agli obblighi di fatturazione elettronica anche in capo ai cd. “contribuenti minori”.

Secondo quanto disposto, **forfettari e contribuenti di vantaggio** sono stati chiamati agli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022, nel caso in cui si trattasse di soggetti che avevano conseguito nel 2021 ricavi o compensi di ammontare superiore a 25.000 euro. Coloro i quali hanno potuto giovare ulteriormente dell'esonero dagli obblighi qui richiamati, dispongono ancora di poco meno di due mesi per farsi trovare pronti, posto che dal 1° gennaio 2024 tutti gli esoneri verranno meno, senza più alcuna eccezione.

L'attrazione negli obblighi di fatturazione elettronica implica una serie di passaggi preliminari, primo su tutti la possibilità materiale di emettere e ricevere fatture in formato elettronico. Quanto sopra, come noto, può essere gestito **tramite software commerciali**,



oppure ricorrendo ai servizi offerti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, e disponendo - per quanto riguarda l'aspetto della ricezione delle fatture passive - di una PEC. Vi sono poi ulteriori aspetti da non trascurare, quali la possibilità di memorizzare nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate il proprio recapito "elettronico" per la ricezione delle fatture passive, in modo tale da far sì che i documenti elettronici pervengano correttamente anche in caso di errata o mancata indicazione del codice destinatario da parte del fornitore, l'aspetto della "consultazione" e l'aspetto della "conservazione".

Per "consultazione" si intende la possibilità di visionare (o scaricare) il file XML relativo alle fatture emesse e, soprattutto, ricevute, integralmente, potendo così visionare tutto il contenuto della fattura. A tal fine è necessario avvalersi di un software commerciale per il tramite del quale emettere e ricevere, nonché consultare le fatture, oppure (o, in abbinamento) sottoscrivere il servizio gratuito "Consultazione" messo a disposizione in piattaforma Fatture e Corrispettivi. Tale servizio si attiva a partire dal momento in cui viene sottoscritto il relativo accordo.

Ancora più importante è l'aspetto della "conservazione", ovvero gli obblighi di conservazione a norma CAD dei file fattura. Anche in questo caso è possibile avvalersi di servizi a pagamento e/o ricorrere ai servizi gratuiti ADE, sottoscrivendo anche in questo caso un'apposita convenzione (aderendo alla quale è anche possibile dare effetto retroattivo, fino alla data documento per la quale non sono scaduti i termini di conservazione, potendo così rimediare ad eventuali dimenticanze).

A parere di chi scrive, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di conservazione, è consigliabile avvalersi in ogni caso anche dei servizi AdE, in modo tale da avere un archivio di backup dei documenti da conservare a norma, oltre tutto con una copertura temporale di ben 15 anni, mentre normalmente i contratti sottoscritti con fornitori privati coprono un arco temporale di 10 anni.

Indipendentemente dalle scelte effettuate in merito all'utilizzo di un software commerciale, valutazione che è rimessa esclusivamente al contribuente e che tiene in considerazione aspetti che vanno oltre gli obblighi fiscali, prima su tutti la semplicità di utilizzo, è comunque più che opportuno, o quanto meno disporre della "chiave" di accesso a tali servizi. Ciò si traduce nella disponibilità delle credenziali di autenticazione all'area riservata di Fatture e Corrispettivi, ovvero **carta CNS, CIE, SPID di secondo livello, codici Entratel/Fisconline**.

L'accesso può essere effettuato, per conto dal contribuente, anche dai soggetti da questi delegati (tipicamente, il consulente fiscale). Alla luce di quanto disposto dal



provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo 373040 del 17 ottobre 2023, intervenuto in modifica al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018, il conferimento di delega per l'accesso ai servizi di fatturazione elettronica da parte dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio risulta essere semplificato rispetto al passato.

Prima di tutto si ricorda, e si pone nella massima evidenza, il fatto che la delega può essere conferita elettronicamente: si tratta della procedura più semplice, tramite la quale il contribuente – in possesso di credenziali valide – accede alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e conferisce delega all'intermediario, evitando i numerosi passaggi (di seguito brevemente ricordati) che deve effettuare l'intermediario delegato se la delega viene conferita mediante modello di delega.

In alternativa, è possibile procedere con il conferimento di delega mediante il modello "conferimento/revoca della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica"; la delega deve essere sottoscritta e consegnata all'intermediario cui viene conferita, e da questi annotata su un apposito registro, da conservare unitamente alla delega ed al documento del soggetto delegante, per 10 anni. Effettuato questo passaggio preliminare, la delega deve essere portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate dal soggetto delegato, procedura che può essere effettuata tramite i software messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, in modo massivo o puntuale.

In ogni caso, il soggetto delegato è tenuto a comunicare non solo l'avvenuto conferimento della delega, ma anche gli elementi di riscontro richiesti da parte dell'Agenzia, al fine di "dimostrare" il rapporto intercorrente con il soggetto delegante.

Qui si innesta il Provvedimento citato, che amplia gli elementi di riscontro che è possibile fornire, includendo informazioni tipiche dei soggetti in regime forfettario o di vantaggio.

I dati di riscontro inizialmente previsti, infatti, si riferivano a campi del dichiarativo IVA, chiaramente non disponibili per minimi e forfettari. Ora è prevista anche l'indicazione, con riferimento ai dati presenti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, dei seguenti elementi di riscontro:

- importo del reddito lordo complessivo (RN1, colonna 5)



- importo del reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicato nel quadro LM (LM6-LM10; LM34 colonna 3, LM38)

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

